

Revisione del Codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti al settore dei servizi ambientali (accordo nazionale 1° marzo 2001)***Premessa***

L'inadeguatezza della attuale disciplina per l'esercizio del diritto di sciopero è stata più volte evidenziata nel corso del confronto tra le Parti ed in parte condivisa dalle stesse Organizzazioni Sindacali, salvo contrastare di fatto ogni ipotesi di revisione.

Il settore negli ultimi decenni ha subito un cambiamento radicale, sia per la sempre più stringente normativa comunitaria in materia di gestione sostenibile dei rifiuti sia per l'aumentata sensibilità ambientale.

Si tratta di un settore in primo piano nella transizione energetica ed ambientale e da ultimo chiamato a rispondere alle sfide dell'economia circolare.

Per quanto attiene al tema specifico dell'esercizio del diritto di sciopero, occorre inoltre – ed anzitutto – richiamare la differenza rispetto ad altri settori dei servizi pubblici a rete, dove la mancata prestazione coincide con il mancato utilizzo del servizio da parte dell'utente (come avviene ad esempio nel trasporto urbano), mentre nei servizi ambientali la mancata effettuazione del servizio costringe anche ad una attività straordinaria di recupero del servizio stesso, in quanto la quantità giornaliera di rifiuti prodotta rimane costante e si accumula.

Nonostante l'impegno a finalizzare il confronto in materia sia stato condiviso in sede di stipula degli ultimi due contratti di lavoro Utilitalia (CCNL 17 giugno 2011 e CCNL 10 luglio 2016), ad oggi non è stato possibile raggiungere un'intesa, sempre rinviata dalle parti sindacali ad una fase diversa della contrattazione collettiva.

Di seguito si espone la posizione datoriale sugli elementi principali dell'accordo sui quali non si è registrato consenso.

IL SISTEMA PROCEDURALE***Procedure di conciliazione***

Le parti datoriali hanno confermato la disponibilità a convenire una procedura aperta a tutte le OO.SS. espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie degli accordi interconfederali e del Testo unico sulla rappresentanza o che abbiano accettato formalmente tali accordi e che abbia formalmente accettato il presente accordo di settore sull'esercizio del diritto di sciopero.

Quanto alle fasi in cui si articola la procedura, le parti datoriali, anche a seguito di quanto segnalato dalla stessa Commissione, si sono dichiarate disponibili a regolamentare due livelli sindacali di confronto, il primo a livello aziendale, e il secondo a livello territoriale, cui fa seguito, in caso di mancato accordo a livello territoriale, l'attivazione della procedura amministrativa presso il prefetto.

Proclamazione e preavviso

Titolarità: si prevede che a livello aziendale lo sciopero possa essere proclamato dalla RSU se deliberato a maggioranza dei suoi componenti congiuntamente ad una o più delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.

L'accordo vigente prevede che, in caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta possa essere fatta pervenire dalle OO.SS. Nazionali alle Associazioni nazionali datoriali di categoria che provvedono a trasmetterla alle imprese; in tal caso, le OO.SS. sono tenute ad osservare un preavviso di almeno 12 giorni.

Dichiarazione preventiva di adesione e dovere di influenza

Le parti datoriali allo scopo di accelerare l'intesa hanno rinunciato, in questa fase, a disciplinare la dichiarazione preventiva di adesione e propongono di inserire un impegno delle organizzazioni sindacali territoriali e delle RSU a dissociarsi, attraverso concrete azioni comunicative, anche preventive, verso i propri associati, per evitare l'attuazione di forme di protesta in violazione della disciplina legale e pattizia sullo sciopero nel settore.

Durata

Pur lasciando ferme le durate previste dall'attuale codice, le parti datoriali ritengono importante precisare che le astensioni dal lavoro non possano mai precedere o seguire un'assemblea dei lavoratori, in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l'utenza.

Periodi di franchigia ed esclusioni

Periodi di franchigia proposti dalle imprese:

- la giornata precedente e quella seguente un giorno festivo (*L'effettuazione di scioperi a ridosso dei giorni festivi determina una sproporzione tra il danno arrecato ai cittadini, anche ambientale, e il costo della mancata prestazione. L'utilizzo dello straordinario per il ritorno alla normalità determina inoltre un costo aggiuntivo*)
- In occasione di manifestazioni locali che comportino rilevante afflusso di turisti o di pellegrini nelle città o nell'ambito territoriale in cui tali eventi si svolgono, per tutta la durata degli stessi.

Adempimenti dell'impresa e normalizzazione del servizio.

E' stata richiesta la disponibilità al ripristino e normalizzazione del servizio entro il secondo giorno successivo allo sciopero, anche con il ricorso al lavoro supplementare o straordinario. Per il lavoro straordinario si vuole prevedere che alle prestazioni straordinarie svolte per la normalizzazione del servizio e per i cinque giorni successivi all'ultimo di astensione collettiva non si applichi il limite di durata massima giornaliera di cui all'art.

17, comma 4 del CCNL e le relative ore non concorrano al raggiungimento del limite annuo pro capite di cui all'art. 19, comma 4.

LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Come evidenziato in premessa il quadro dei servizi di igiene urbana ha vissuto dei cambiamenti radicali nei 18 anni trascorsi dalla definizione dell'accordo del 2001; cambiamenti che hanno portato a una completa modifica delle attività in oggetto che all'epoca erano imperniate sostanzialmente sulla raccolta del rifiuto indifferenziato e che oggi invece sono articolate su numerosi flussi tra loro separati per soddisfare quelli che sono gli obblighi in materia di percentuale differenziata e di avvio a recupero.

Nell'anno 2000 la raccolta differenziata in Italia era inferiore al 15% mentre nel 2017 ha superato il 55%, con una pari diminuzione del rifiuto non differenziato, che ora viene chiamato "secco urbano residuo", ovvero quella frazione di rifiuto che residua dalla raccolta differenziata obbligatoria per legge.

Tale evoluzione è stata accompagnata da un altrettanto importante modifica delle condizioni operative della raccolta, che da un modello incentrato sulla raccolta meccanizzata con monoperatore è diventata in molti contesti domiciliare con calendari fissi di raccolta all'utenza.

In questi termini l'attuale formulazione dei servizi minimi appare assolutamente inadeguata a intercettare quelle esigenze che sono alla base della tutela, costituzionalmente prevista, del diritto dell'individuo alla salute e alla sicurezza. Si tenga inoltre presente che ragionevolmente il nuovo accordo rappresenterà il termine di confronto in questo settore per un orizzonte temporale lungo e che si deve tener conto delle necessità di darsi obiettivi ancora più performanti in materia di raccolta differenziata (gli attuali obiettivi in termini di recupero della Direttiva Europea "Pacchetto Economia Circolare" prospettano per il 2030 una raccolta differenziata che arriverà a sfiorare l'80%).

In un contesto di raccolta domiciliare, il mancato passaggio di raccolta dovuto allo sciopero determina il procrastinamento della raccolta per le frazioni oggetto di raccolta differenziata anche per periodi lunghi, obbligando l'utente a subire gli effetti dello sciopero su un arco temporale molto maggiore rispetto a quanto avviene con la raccolta stradale in quanto lo costringe a tenerli in casa per un arco temporale molto più ampio.

Questo scenario è il fondamento tecnico della proposta datoriale, che vuole contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona in una chiave di sviluppo del settore, attuale e futuro

Proposta datoriale

Le proposte formulate unitariamente dalle associazioni datoriali, di seguito elencate, non hanno avuto una formale controproposta da parte sindacale, salvo la generica disponibilità sui rifiuti organici.

Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2 della legge n. 146/1990, **relativamente e limitatamente a solo quelli previsti dall'ordinaria programmazione settimanale nelle giornate che ricadono nello sciopero**, quelle relative ai seguenti servizi:

- a. Raccolta e trasporto **della frazione organica dei rifiuti urbani** e dei rifiuti definiti pericolosi ai sensi della normativa vigente di legge → *la frazione organica rappresenta quella più in grado di incidere sulla situazione igienica delle utenze per le quali il servizio sia interrotto. Si immagini la presenza di materiale putrescibile in grandi quantità conferita nei bidoni stradali o nei contenitori dedicati per la raccolta domiciliare lasciato per le strade, con la conseguenza di porre il contesto a rischio sanitario.*
- b. Raccolta e trasporto dei **rifiuti urbani ed assimilati** pertinenti a: ospedali - case di cura - comunità terapeutiche (compreso lo spazzamento della viabilità interna); ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi; stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali; carceri → *trattasi di grandi utenze e collettività dove, in ragione della popolazione presente e/o del rilevante livello di circolazione delle persone, appare necessario raccogliere l'intera produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati, dove per rifiuti solidi urbani si deve intendere non solo il rifiuto urbano residuo ma tutte le frazioni differenziate (oltre all'organico di cui al punto 1, la carta, il cartone, il vetro, la plastica, i metalli, lo scarto verde, ecc)*
- c. Raccolta e trasporto del **rifiuto urbano residuo** pertinente a: utenze scolastiche; mense pubbliche e private di enti assistenziali; caserme; stadi, teatri, arene e quelli prodotti a seguito di fiere/eventi/manifestazioni. → *per tali realtà appare sufficiente (oltre all'organico come sub 1) la raccolta del solo rifiuto urbano residuo e non più di tutte le frazioni dei rifiuti come attualmente previsto*
- d. Raccolta e trasporto del **rifiuto urbano residuo in misura non inferiore al 50%** della raccolta a servizio ordinario nelle restanti utenze → *trattasi delle aree dove si effettua la raccolta domiciliare o dove non sia attivata la raccolta dell'organico; in considerazione dell'attuale forte diminuzione del quantitativo di tale rifiuto, la misura è funzionale anche all'obiettivo di mantenere un flusso minimo di rifiuto per alimentare gli impianti di smaltimento finale (si pensi ai termovalorizzatori) per i quali l'apporto quotidiano di rifiuto al di sotto di un determinato quantitativo può determinare il blocco obbligato della linea di trattamento con conseguenze gravissime dal punto di vista dell'integrità delle infrastrutture .*
- e. **Pulizia (spazzamento e lavaggio e raccolta dei rifiuti)**: dei mercati; delle aree di sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale nei centri storici (come individuati dai piani regolatori dei Comuni) in misura non inferiore al 50% del servizio ordinario → *per ragioni di tutela del decoro e delle condizioni igienico-sanitarie si conferma la pulizia (spazzamento e lavaggio e raccolta dei rifiuti): dei mercati; delle aree di sosta attrezzate e si modifica quella delle aree di grande interesse turistico museale che si concentrano nei centri storici (come individuati dai piani regolatori dei Comuni) in misura non inferiore al 50% del servizio ordinario, in considerazione del costante aumento della pressione turistica registrato in questi anni (dal 2000 al 2018 le presenze turistiche sono passate da 338 milioni a ben 489 milioni con un aumento del 45%) e della prevedibile tendenza futura all'ulteriore aumento, a causa della congiuntura internazionale che sta privilegiando il nostro paese.*
- f. Trasporto, svuotamento dei mezzi di raccolta, trattamento¹ negli impianti, comprese le discariche, dei rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili e da altri mezzi eventualmente in servizio, avuto riguardo

¹ Nell'attività di trattamento rientrano tutte le attività di gestione del rifiuto a valle della raccolta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stoccaggio, imballaggio, riciclo/recupero, trasformazione, termovalorizzazione e termodistruzione, tritovagliatura, separazione della R.D., compostaggio, etc.).

al personale strettamente necessario alla loro effettuazione e alle caratteristiche tecniche dell'impianto, con la salvaguardia della continuità dell'erogazione di energia elettrica e/o termica nei servizi a rete (non modificato)

- g. Trattamento delle acque negli impianti di potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione (non modificato)
- h. Raccolta delle siringhe, nonché disinfestazione, derattizzazione e disinfezione per casi urgenti su segnalazione dell'autorità sanitaria e per ogni altro caso che sia oggetto di ordinanza emessa da parte dell'autorità sanitaria e/o di pubblica sicurezza (non modificato)
- i. Servizio di pronto intervento da parte delle officine per l'assistenza ai mezzi ed ai macchinari in servizio (non modificato)
- j. Ripristino delle condizioni di sicurezza e dell'agibilità stradale a seguito di frane, nevicate, allagamenti e ostruzioni di reti fognarie, **su segnalazione dell'autorità sanitaria e per ogni altro caso che sia oggetto di ordinanza emessa da parte dell'autorità sanitaria e/o di pubblica sicurezza** → *si propone di diminuire l'attuale livello di servizio minimo, previsto senza alcun parametro di urgenza e di limitarlo più opportunamente alle sole condizioni di segnalazione dell'autorità sanitaria e per ogni altro caso che sia oggetto di ordinanza emessa da parte dell'autorità sanitaria e/o di pubblica sicurezza*
- k. Presidio di pronto intervento **su segnalazione dell'autorità sanitaria e per ogni altro caso che sia oggetto di ordinanza emessa da parte dell'autorità sanitaria e/o di pubblica sicurezza** → *vedi sopra sub J*
- l. Servizio di vigilanza e di pronto intervento relativamente alla sicurezza dei cantieri e alla gestione degli immobili delle ATER (non modificato)
- m. Attività funerarie con riferimento all'accordo 1 giugno 2003 per gli addetti come richiamate dall'allegato 8, lett h) del presente CCNL (non modificato)
- n. Altre attività eventualmente svolte dalle imprese in applicazione dell'Accordo Regioni - Enti Locali 6/7/1995, che rientrino nel campo di applicazione dell'art. 1 della Legge n. 146/1990.

Assemblea sindacale

Viene richiesto un impegno delle OOSS a non effettuare assemblee generali in giornate interessate da manifestazioni di carattere nazionale o internazionale o da eventi che comunque incidano negativamente sugli standard di servizio, in cui siano intaccate le prestazioni indispensabili. In ogni caso deve essere assicurato l'impegno alla normalizzazione del servizio di cui all'art. 8 in caso di assemblee del personale che superino la durata di 2 ore.

Roma , 14 ottobre 2019